

**Ai gentili clienti
Loro sedi**

Stage di studenti e minorenni senza visita medica

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che con l'interpello n. 1 del 02.05.2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito **precisazioni in relazione all'applicazione delle disposizioni concernenti la vigilanza sanitaria dei dipendenti anche agli stagisti adolescenti e agli studenti minorenni**. Non appare chiaro all'interpellante, se **le disposizioni di cui all'articolo 41 D.Lgs. n. 81/2008 debbano applicarsi anche nei confronti di soggetti minori di età che svolgono presso un datore di lavoro un periodo di tirocinio formativo e di orientamento**. Al riguardo il Ministero del Lavoro evidenzia che **lo stagista o il tirocinante viene equiparato al lavoratore dipendente** ai sensi dell'articolo 2 del predetto decreto legislativo qualora vengano svolte attività di tirocinio che facciano uso di **laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici**. Alla luce di tale disposizione, conclude il Ministero, **non sussiste un vero e proprio obbligo di vigilanza sanitaria preventiva in capo al datore di lavoro nei confronti di stagisti e tirocinanti: l'obbligo sussiste solamente nel caso in cui si svolga una delle attività di stage/tirocinio previste dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2008**.

Premessa

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con **l'interpello n. 1 del 02.05.2013**, ha fornito precisazioni in relazione **all'applicazione delle disposizioni sulla visita medica preventiva in relazione a stagisti e studenti minorenni che svolgono tirocini presso il datore di lavoro**.

Non è chiaro, infatti, se esista o meno un obbligo di vigilanza sanitaria relativamente all'introduzione nell'ambiente di lavoro di tali soggetti.

Il Ministero, con l'interpello in commento, precisa che **le disposizioni sulla vigilanza sanitaria preventiva non riguardano tutti i tirocinanti, ma solo quelli che utilizzano strumenti di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2008.**

Appare chiaro, quindi, che **non esiste un obbligo di visita medica preventiva** in riferimento a **tutti i tirocinanti occupati da un datore di lavoro**, ma solo rispetto a quelli che **entrano in "contatto" con aree e strumenti di lavoro che li esporrebbero a rischi al pari dei lavoratori dipendenti.**

La questione posta dall'interpellante

Con l'interpello in commento, viene posto un **quesito sulla corretta interpretazione della norma di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008**, con particolare riferimento all'obbligo di effettuare la visita medica preventiva nei confronti dei soggetti di minori di età che sono coinvolti in momenti di alternanza scuola lavoro ovvero effettuano un periodo di tirocinio formativo e di orientamento.

Appare utile ricordare che ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008 (rubricato "*sorveglianza sanitaria*") **la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:**

- 3 nei casi previsti dalla normativa vigente;**
- 4 qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.**

La sorveglianza sanitaria comprende:

LA SORVEGLIANZA SANITARIA	
	Visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
	Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.

	Visita medica su richiesta del lavoratore , qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
	Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica.
	Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
	Visita medica preventiva in fase preassuntiva.
	Visita medica precedente alla ripresa del lavoro , a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

OSSERVA

Le visite mediche **non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza o negli altri casi vietati dalla normativa vigente.**

Sempre con lo stessi interpello viene richiesto:

- 5 se agli stagisti si applicano le norme sul lavoro minorile, nel caso in cui gli allievi vengano effettivamente applicati alla strumentazione di lavoro;**
- 6 se lo studente minorenni di un istituto scolastico possa effettivamente applicarsi la disciplina del lavoro e quindi il datore di lavoro sia obbligato alla visita medica preventiva.**

La risposta all'interpello

Il Ministero ha innanzitutto chiarito che lo stage o il tirocinio formativo e di orientamento rappresenta una forma di inserimento temporaneo nell'azienda che non costituisce rapporto di lavoro, finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e sperimentare in modo concreto il mondo del lavoro attraverso formazione e addestramento.

Il rapporto, come noto, coinvolge **tre soggetti**:

- 7 soggetto promotore;**
- 8 tirocinante;**
- 9 azienda ospitante.**

Al riguardo, bisogna ricordare che **ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 977/67** gli adolescenti possono essere **ammessi al lavoro a condizione che venga riconosciuta**

mediante una visita medica l' idoneità all'attività lavorativa cui saranno adibiti. La sussistenza dei requisiti deve essere verificata almeno una volta l'anno.

Rispondendo ai quesiti posti il Ministero evidenzia innanzitutto che ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2008 i soggetti beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di lavoratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai lavoratori in questione sono equiparati ai lavoratori ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'equiparazione effettuata da tale disposizione ha valenza **solo ed unicamente per le misure di salute e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008**, misure che pertanto devono essere attuate anche nei confronti di stagisti e tirocinanti equiparati a lavoratori.

OSSERVA

Al fine di fornire un riferimento concreto per l'applicazione della vigilanza sanitaria anche a stagisti e tirocinanti, riportiamo di seguito la definizione di lavoratore contenuta nell'articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2008, sulla base della quale tali soggetti vengono assimilati nella categoria al fine dell'applicazione delle disposizioni concernenti la vigilanza sanitaria:

📁 **«lavoratore»:** *"persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di lavoratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai lavoratori in questione; [...]; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; [...]; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni".*

Al riguardo, il Ministero del Lavoro ricorda che **l'obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria sussiste anche nei casi previsti dalla normativa vigente, anche nei riguardi dei soggetti equiparati ai lavoratori quali i tirocinanti** di cui all'articolo 18 della legge n. 196/1997.

Concludendo, **nel caso in cui un'azienda introduca uno stagista minorenni o un tirocinante adolescente non deve effettuare alcuna visita medica obbligatoria salvo nel caso in cui la normativa la preveda, ovvero nel caso in cui, a titolo esemplificativo, sia applicato direttamente su strumenti di lavoro, e di conseguenza sia equiparato ad un lavoratore dipendente.**

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO